

CAMERA DEI DEPUTATI N. 785

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SILVIA COSTA**

Riordinamento dell'Ente autonomo
esposizione universale di Roma

Presentata il 18 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo un lungo e approfondito lavoro istruttorio, la Commissione interni della Camera, nella IX legislatura, ha licenziato per l'esame in Aula il nuovo testo concernente il riordinamento dell'Ente EUR apportando notevoli modifiche a quello trasmesso circa due anni prima dal Senato della Repubblica. Prima di esaminare analiticamente questa proposta, che era già stata ripresentata anche nella X legislatura, sarà opportuno ricordare brevemente la storia dell'Ente.

Istituito con la legge 26 novembre 1936, n. 2174, l'Ente EUR — dotato di « personalità giuridica propria » — avrebbe dovuto provvedere alla organizzazione e al funzionamento dell'Esposizione universale, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma nel 1942. A tal fine, gli fu assegnato un com-

prensorio e fu dichiarata la pubblica utilità (regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 1567) delle opere occorrenti, con il potere di espropriare tutti i fondi ricadenti in quel territorio. Accanto a tale compito primario — che di fatto, per gli eventi successivi, non è mai stato portato a termine — l'Ente ebbe anche quello di realizzare un insediamento urbanistico che costituisce il primo nucleo per lo sviluppo della città di Roma verso il mare. Avendo provveduto, con i finanziamenti iniziali a carico dello Stato, alla espropriazione delle aree, l'Ente riprese, soprattutto a partire dal 1951, ad operare per la realizzazione del nucleo urbanistico, assumendo anche compiti di manutenzione e conservazione delle strutture urbanistiche e del patrimonio immobiliare e traendo i mezzi

finanziari necessari dalla vendita o dall'affitto di aree e di fabbricati di sua proprietà.

Sul piano istituzionale, un decreto luogotenenziale del 26 novembre 1944 ha sciolto l'amministrazione ordinaria prevista dalla legge istitutiva, istituendo un Commissario straordinario; il regime commissariale dura tuttora essendosi provveduto nel 1951, nel 1973 e nel 1980 alla nomina di nuovi commissari in sostituzione di quelli precedenti. A seguito dell'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, si posero problemi giuridici sulla natura dell'Ente e sulla sua sottoponibilità a tale legge; dopo il rifiuto della Corte dei conti di registrare il decreto di scioglimento per eccesso di delega, si ebbe un parere del Consiglio di Stato del 1980 con cui questo Ente è stato definito « Ente pubblico locale ».

Nel corso della VIII legislatura si registrarono poi iniziative legislative tendenti al riordinamento (o alternativamente alla soppressione) di questo ente, iniziative riproposte nel corso della IX legislatura che hanno trovato il primo sbocco nel testo approvato in prima lettura dal Senato. Nel mentre il Parlamento andava elaborando nuove soluzioni legislative si dovevano anche affrontare i problemi finanziari dell'Ente il quale aveva fino all'epoca provveduto ai propri compiti senza alcun contributo statale ma ora si trovava in difficoltà connesse alla scomparsa di alcuni dei cespiti di reddito. Con alcuni provvedimenti legislativi statali si stanziarono circa 20 miliardi, in attesa del riordino di carattere generale.

Passando ora a esaminare le linee portanti della presente proposta di legge è opportuno chiarire innanzitutto la natura giuridica ed istituzionale del nuovo Ente EUR. In base alla stesura degli articoli 2 e 3 appare evidente che convivranno in esso due funzioni e due strutture diverse: la prima si riconnette alle più chiare funzioni di coordinamento e di attuazione delle iniziative in materia congressuale, culturale e ricreativa — affidate all'Ente — che individuano nell'Ente EUR un momento di interesse non solo locale o terri-

toriale ma di connessione con le funzioni di rappresentanza e di presenza internazionale della città capitale d'Italia. D'altronde, a questo proposito, siano consentite alcune considerazioni di carattere più generale: non pare contestabile che l'EUR con il suo particolare patrimonio immobiliare e la sua esperienza gestionale maturata negli anni abbia contribuito alla formazione della immagine della città capitale in termini di organizzazione del territorio, di gestione di attività specialistiche e di raccordo funzionale dell'ampia gamma di servizi da offrire ai cittadini. A questo proposito, vale la pena di ricordare che gli interventi per Roma capitale si pongono su questa stessa linea, individuando un momento di coordinamento e di direzione degli interventi, tra Governo centrale, comune e regione, non per sfiducia pregiudiziale verso l'entità locale, ma come assunzione integrata di responsabilità nei confronti della capitale del Paese. Né sembra si tratti di questione solo italiana, considerando che altre capitali, al di qua e al di là dell'Atlantico, hanno individuato forme — certamente diverse tra loro — di gestione amministrativa, ma tutte tese a conciliare rappresentatività e interessi locali con valenze nazionali e internazionali. Da ciò quindi l'esigenza che l'Ente sia posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri come attestazione di questa funzione di carattere nazionale e non metropolitana dell'Ente EUR. Per la realizzazione di queste finalità l'articolo 2 autorizza l'Ente ad utilizzare le strutture e i mezzi del proprio patrimonio nonché a porre in essere altre attività economiche necessarie sia a tali realizzazioni che a garantire la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare.

Sul piano finanziario si prevede il ricorso a due principali risorse e cioè i proventi del proprio patrimonio e i contributi da parte dello Stato o di enti pubblici o privati.

L'articolo 3 costituisce una parte fortemente innovativa della normativa vigente in quanto afferma in modo chiaro e preciso che il comune di Roma esercita tutte

le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'Ente EUR e di conseguenza trasferisce la proprietà di una serie di beni immobili strumentali all'esercizio di esse. Sono esclusi da tale trasferimento alcuni beni che appaiono strettamente connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e che quindi è sembrato opportuno mantenere in capo all'Ente EUR. Si è voluto in tal modo distinguere il ruolo dell'Ente, cui è finalizzato il mantenimento di alcune proprietà immobiliari, dalla superata gestione del comprensorio che tornerà di fatto al comune, come necessaria pertinenza delle competenze istituzionali dello stesso. Si tratta di un patrimonio non indifferente, realizzato dall'Ente nel tempo utilizzando gli autonomi proventi, che viene trasferito senza alcun onere per il comune. È comunque previsto dall'articolo 20 che l'individuazione dei beni trasferiti sarà oggetto di protocolli d'intesa tra comune di Roma ed Ente EUR. La previsione di una apposita convenzione tra comune ed Ente EUR che disciplinerà la manutenzione e la gestione di tutti i beni immobili nonché i servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, è finalizzata a garantire il migliore raccordo tra gestione del patrimonio e servizi di quartiere, evitando in ogni caso di configurare un onere aggiuntivo per il comune di Roma. Nelle more di tale stipula, l'articolo 19 prevede l'obbligo per l'Ente EUR di continuare ad assicurare, sopportandone i relativi oneri, tali servizi come attualmente fa.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 delineano la struttura organica dell'Ente in cui nuovamente trova riscontro la duplicità di funzioni dello stesso: mentre il presidente infatti è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il vicepresidente è designato dal sindaco di Roma e i dodici

componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal consiglio comunale di Roma, dalla regione Lazio, dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro del turismo e dello spettacolo. È altresì prevista la possibilità per il consiglio di amministrazione di nominare una giunta esecutiva nel cui ambito comunque deve essere garantita la presenza di un membro espresso dalla minoranza del consiglio.

L'articolo 7 individua le funzioni del consiglio di amministrazione e le forme di controllo; l'articolo 8 determina i principi generali in tema di gestione finanziaria; l'articolo 9 individua la composizione del collegio dei revisori le cui funzioni sono definite dall'articolo 10.

L'articolo 11 fissa l'autonomia statutaria dell'Ente e la procedura di approvazione nonché il potere di adottare un regolamento organico per il personale dipendente, comunque inserito nella contrattazione collettiva del cosiddetto « parastato ».

L'articolo 14 contiene altresì una norma di garanzia per il personale delle società appaltatrici di servizi di competenza dell'Ente, in quanto si prevede che qualora l'Ente decidesse di assumere in proprio tali servizi il personale delle società appaltatrici in possesso di determinati requisiti potrà essere assunto dall'Ente EUR. Eguale disposizione è prevista dal comma 1 per l'ipotesi di assunzione diretta da parte del comune di Roma di servizi attualmente concessi in appalto.

Infine sembra opportuno ricordare che in base all'articolo 19 del testo si è inteso dare certezza di continuità alle prestazioni attuali, in quanto si è imposto all'ente EUR di assicurare tutti i servizi attualmente in gestione fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ente autonomo Esposizione universale di Roma è riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

1. L'Ente ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed assume la denominazione di « Ente EUR ».

2. L'Ente EUR organizza, realizza, coordina, anche in collaborazione, esposizioni, convegni, congressi, manifestazioni culturali, sociali, artistiche, ricreative e sportive, di carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L'Ente EUR può svolgere e promuovere attività di studio e di informazione.

4. L'Ente EUR può svolgere, altresì, altri servizi compatibili con le finalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Ente EUR utilizza strutture, mezzi e immobili facenti parte del proprio patrimonio o ad esso affidati e può stipulare convenzioni e contratti nonché promuovere la costituzione di consorzi e farne parte; per la partecipazione dell'ente a consorzi è richiesto il preventivo assenso del comune di Roma.

6. L'Ente EUR cura infine la esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari ad assicurare la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare, nonché la gestione e la manutenzione del compendio dell'EUR.

7. L'Ente EUR provvede alle sue attività:

a) con i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

b) con i corrispettivi per l'uso degli impianti e per i servizi prestati;

c) con contributi da parte dello Stato e di enti pubblici, nonché con elargizioni da parte dei privati.

ART. 3.

1. Sono trasferiti al comune di Roma le strade, le piazze, gli edifici attualmente adibiti a scuole materne, elementari, medie, e a liceo classico, le gallerie di pubblici servizi, la rete delle fognature e la rete di innaffiamento, ivi compresi il serbatoio sopraelevato, la centralina di sollevamento e la condotta di adduzione dell'acqua e il magazzino sotterraneo. Dalla data di trasferimento il comune di Roma subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, sostanziali e processuali, relativi ai beni trasferiti.

2. La manutenzione e la gestione degli edifici, delle infrastrutture e delle aree di uso pubblico del compendio dell'EUR, con i relativi servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, possono continuare ad essere svolti dall'Ente EUR sulla base di apposita convenzione con il comune di Roma nella quale le parti fisseranno anche il relativo corrispettivo.

ART. 4.

1. Sono organi dell'Ente EUR:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

ART. 5.

1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente EUR, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, caratteri di indifferibilità ed urgenza, salva per questi ultimi

la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

2. Il vicepresidente è designato dal sindaco di Roma e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Egli coadiuva il presidente nell'assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente EUR, con funzioni di presidente;

b) dal vicepresidente dell'Ente EUR, con funzioni di vicepresidente;

c) da dodici componenti, dei quali sette designati dal consiglio comunale di Roma, tre designati dalla regione Lazio, uno designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo. La designazione dei componenti da parte del comune di Roma e della regione Lazio deve avvenire con voto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire la presenza delle minoranze; il consiglio di amministrazione può nominare una giunta esecutiva, di cui fanno comunque parte il presidente ed il vice presidente, alla quale delegare compiti e poteri del consiglio stesso, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In essa deve essere comunque assicurata la presenza di un membro espresso dalla minoranza del consiglio.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive ed i programmi generali di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;

g) le accettazioni di lasciti e donazioni;

h) le liti attive e passive;

i) l'approvazione della stipulazione di convenzioni e contratti relativi alla promozione di attività inerenti agli impianti di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 2.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Non è consentita l'alienazione di beni del compendio patrimoniale di pertinenza dell'Ente EUR, salvo che intervenga esplicita deroga e specifica autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del consiglio comunale di Roma.

ART. 8.

1. L'esercizio finanziario dell'Ente EUR coincide con l'anno solare.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.

3. Il bilancio di cui al comma 2 deve chiudersi in pareggio.

4. Con apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto dell'ente, vengono stabilite le norme per la

redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministro dell'interno ed uno designato dal consiglio comunale di Roma.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 10.

1. Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale, controlla ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni da allegare ai detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*).

2. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

1. Lo statuto dell'Ente EUR è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Lo stato giuridico del personale ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nel comparto della contrattazione collettiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 12.

1. L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con condizioni e modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni.

ART. 13.

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento organico di cui al comma 2 all'articolo 11, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvede ad avviare le procedure concorsuali per la copertura degli organici.

ART. 14.

1. I contratti di appalto relativi ai servizi trasferiti ai sensi dell'articolo 3 sono prorogati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero della delibera del consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei medesimi servizi da parte del comune di Roma. In tale ultimo caso, il comune di Roma assume direttamente o nelle proprie aziende speciali, a domanda, il personale in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione

per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato dagli appaltatori in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima. Fino alla definitiva collocazione nelle amministrazioni di competenza e al conseguente inquadramento, il personale mantiene il medesimo trattamento economico già in godimento. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera, di anzianità ed il trattamento economico acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data del trasferimento.

2. Qualora, a seguito della convenzione, l'Ente EUR debba gestire, in tutto o in parte, i servizi di cui all'articolo 3, esso garantisce la continuità di rapporto di lavoro del personale addetto all'esercizio degli stessi, purché in possesso dell'anzianità di servizio non inferiore a tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. Al personale dell'Ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento per il personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

ART. 16.

1. All'Ente EUR si applicano le disposizioni di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo comma, lettera a), dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e agli articoli 5 e 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa.

ART. 17.

1. Il contributo dello Stato, di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 è fissato, per l'anno 1992 in lire 3 miliardi e per gli anni 1993 e 1994 in lire 5 miliardi. I contributi stabiliti per gli anni 1992, 1993 e 1994 debbono essere utilizzati per opere di risanamento e miglioramento degli impianti congressuali e sportivi dell'Ente EUR. Per gli oneri successivi si provvede a norma dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni 1992, 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

1. Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente EUR da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

ART. 19.

1. Fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'Ente EUR continua ad assicurare i servizi di manutenzione, di gestione e di nettezza urbana nel compendio dell'EUR.

2. Gli attuali organi dell'Ente EUR restano in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 6.

ART. 20

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comune di Roma, sono emanate le norme di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 con le quali sono fissate le procedure ed i termini per la individuazione e la consegna effettiva dei beni di cui all'articolo 3 dell'Ente EUR al comune di Roma.

2. All'individuazione dei beni trasferiti si procede, in ogni caso, previ protocolli d'intesa tra il comune di Roma e l'Ente EUR.

ART. 21.

1. La stipulazione della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero la delibera del consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei servizi da parte del comune di Roma, devono avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.